ALLEGATO 9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione: <*barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:*

Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polizza Responsabilità Civile Professionale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_>

afferente il Contratto avente ad oggetto Servizi di assistenza legale in ambito stragiudiziale a supporto delle attività di Consip S.p.A. in conformità a quanto di seguito indicato:

**DEFINIZIONI**

**SOCIETA’**  l’Impresa assicuratrice

**COMMITTENTE** CONSIP S.p.A.

**CONTRAENTE**  L’aggiudicatario dell’Appalto

**ASSICURATO:** L’aggiudicatario dell’appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

**OGGETTO DELLA GARANZIA:** Il servizio oggetto dell’Appalto

**CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Effetto e scadenza dell’Assicurazione**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ……………alle ore 24.00 del……………………….

**Art. 2 Novero dei terzi**

Si considera nel novero dei terzi la Committente i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la Società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

**Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri**

Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

**Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oppure via PEC all’indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell’Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

**Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell’Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l’Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l’intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

**Art. 6 – Cessazione dell'Assicurazione**

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente:

* con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
* con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
* con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
* immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente, che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
* con un preavviso di almeno 60 giorni, in caso di naturale scadenza della polizza.

**POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE**

**Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell’esercizio dell’attività oggetto dell’Appalto.

**Art. 2 Massimali**

€ 5.000.000 per sinistro e € 10.000.000 per anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

L’Assicurazione comprende anche:

* 1. danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale di polizza;
  2. danni conseguenti all’attività di consulenza od assistenza stragiudiziali;
  3. danni conseguenti all’attività di redazione di pareri o contratti;
  4. danno derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti;
  5. danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi;
  6. in caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

**Art. 4) Validità temporale**

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell’appalto, purché richiesti all’aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

**Retroattività:** Illimitata;

**Postuma:** la polizza in esame deve garantire la copertura per le richieste di risarcimento relative a errori professionali avvenuti durante il periodo di validità della polizza, ma denunciate dopo la sua scadenza o la cessazione dell'attività, fino a 10 anni.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell’appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e sempreché non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

NOTA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Si conviene tra le Parti che in presenza di importi deducibili previsti in polizza, a seguito di sinistro indennizzabile (franchigie o scoperti), questi restano a carico del Contraente e non sono pertanto opponibili alla Stazione Appaltante nei casi in cui lo stesso risulti beneficiario dell’indennizzo. Fermo il diritto della Società di intraprendere le azioni – nei confronti del Contraente – volte al recupero di detti importi deducibili.